

2174. Obblighi del soccidario

Art.2174. Obblighi del soccidario.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina **ma è visualizzabile**, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selettore Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Principi comuni - ambito di applicazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14568 del 30/05/2025 \(Rv. 675376 - 01\)](#)

Solidarietà - Adozione di un registro degli accessi carente di alcune delle indicazioni prescritte -
Disciplina sulla solidarietà dettata dall'art. 6, comma 2, della legge n. 689 del 1981 -
Applicabilità al soccidante - Fondamento. Rientrano tra gli obblighi del soccidante, titolare dell'impresa

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello